

DELIBERA N. 1 COMMISSARIO AD ACTA ARO BA /1

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE A S.A.N.B. S.P.A. DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI CORRELATI NEI COMUNI DI BITONTO, CORATO, MOLFETTA, RUVO DI PUGLIA E TERLIZZI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO dell'ARO BA/1

In virtù dei poteri ad esso conferiti giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 24 marzo 2017, n. 382 (*"L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. – Attivazione dei poteri sostitutivi ARO. Nomina Commissario"*) e n. 1792 del 07 ottobre 2019 (*"L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. - Procedura sostitutiva di cui all'art. 14 c. 2 relativa agli adempimenti propedeutici all'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto a livello di ARO - Nomina Commissario ad acta"*),

premesse che:

- con convenzione sottoscritta in data 26 marzo 2013 – Rep. 8021 i Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, rientranti nell'A.R.O. 1 - Provincia di Bari, si sono costituiti in associazione ex art. 30 del D.Lgs. n°267/2000 per l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e dei servizi annessi in ottemperanza a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n° 2877 del 20 dicembre 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n°7 del 15 gennaio 2013;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Bitonto n. 211 del 22/12/2014, con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 78 del 20/12/2014, con deliberazione del Consiglio Comunale di Corato n. 61 del 22/12/2014; con deliberazione del Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia n. 78 del 22/12/2014; con deliberazione del Consiglio Comunale di Terlizzi n. 59 del 22/12/2014, i suddetti Comuni hanno approvato **gli atti propedeutici e necessari alla gestione unitaria e alla costituzione della nuova società gestore del servizio** nonché lo schema di statuto della nuova società a totale partecipazione pubblica tra i comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi;
- in data 15.10.2014 è stata approvata dall'Assemblea dell'ARO con delibera n. 1 la relazione ex art. 34 comma 20 D.l. n. 179/2012;
- per l'attuazione del servizio integrato ed unitario, in data 31/12/2014 con atto a rogito del Notaio dott. Francesco Capozza (Rep. 2046, Racc. 1419), registrato a Bari il 09/01/2015 al n. 580/1T, veniva costituita dai Comuni dell'ARO BA 1 la società a capitale interamente pubblico denominata "Servizi ambientali per il Nord Barese S.P.A. (in sigla S.A.N.B. s.p.a.);
- successivamente e per le motivazioni riportate nelle rispettive delibere i Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi hanno proceduto alla **ricapitalizzazione** della medesima società **per l'avvio nel più breve tempo possibile del servizio unitario:**
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Bitonto n. 85 del 12/07/2019 avente ad oggetto "Servizi ambientali per il Nord Barese (S.A.N.B.) S.P.A. in liquidazione – Provvedimenti per la funzionalità/operatività – RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE a norma dell'Art. 2447 del Codice Civile – Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art. 194, comma 1, Lett. C), del D. Lgs. n.267/2000";
 - deliberazione del Commissario Straordinario del comune di Corato n.169/C del 14/12/2019 avente ad oggetto " RICAPITALIZZAZIONE SANB S.P.A. ARO BA/1 ex Art. 194 D. Lgs. 267/2000. Approvazione addendum industriale. Approvazione modifiche statuto";

- deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n.52 del 15.10.2019 avente ad oggetto “RICAPITALIZZAZIONE SANB S.P.A. ARO BA1. Ex Art. 194 lett. C) T.U.EE.LL. n. 267. Approvazione addendum industriale. Approvazione modifiche statuto”;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia n.57/2019 del 18.07.2019 avente ad oggetto “S.A.N.B. S.P.A. – ultimi provvedimenti per la funzionalità/operatività – ricostituzione del capitale sociale a norma del Codice Civile, art. 2447 - Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del D. Lgs. n.267/2000, art. 194, comma 1, lett. C). APPROVAZIONE ADDENDUM all’aggiornamento del piano industriale dell’ARO BA1”;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Terlizzi n.35 del 26.06.2019 avente ad oggetto “S.A.N.B. S.P.A. – ultimi provvedimenti per la funzionalità/operatività – ricostituzione del capitale sociale a norma del Codice Civile, art. 2447 - Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del D. Lgs. n.267/2000, art. 194, comma 1, lett. C).”;

considerato che

- l’art.202 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che l'Autorità d'ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali;
- l’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in materia di concessioni/appalti pubblici aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, consente di derogare alle norme del Codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *“a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata [...]”*; inoltre, a norma del comma 4 del citato articolo *“un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto”*;
- la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti in *house providing*, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C-458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C- 410/2006), che il concetto di controllo analogo presuppone che l’ente affidante eserciti un’influenza dominante sull’affidatario diretto, al fine di renderlo una mera articolazione interna dell’ente affidante, che si sostanzia in una serie di poteri pregnanti:
 - a) controllo dell’indirizzo strategico ed operativo della società;
 - b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale;
 - c) che lo statuto dell’affidatario diretto non preveda la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati;
 - d) che l’affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell’ente che la controlla;

- più di recente la giurisprudenza amministrativa di legittimità (cfr. Consiglio di Stato, 15 gennaio 2018 n. 182) tornando a pronunciarsi sulle modalità di esercizio del controllo analogo congiunto, ha chiarito che il controllo - analogo a quello che ciascuno degli enti esercita sui propri servizi - deve intendersi assicurato anche se svolto non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo. Il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente;
- occorre, per questo ed in particolare, verificare che l'ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci pubblici) eserciti(no), pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria, sicché risulta indispensabile, che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di *in house* frazionato – come nella fattispecie in esame –, della totalità degli enti pubblici soci;

considerato che

- sono soddisfatti tutti i criteri affinché S.A.N.B. S.p.A. possa assumere l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi secondo il modello dell'*in house providing* in quanto:
 - 1) S.A.N.B. S.p.A. è una società ad esclusivo capitale pubblico;
 - 2) i comuni soci esercitano il controllo analogo congiunto in quanto:
 - gli organi di amministrazione e controllo all'interno della società sono espressione degli stessi enti soci: ed infatti, lo Statuto – in ossequio alle previsioni dell'art. 11, co. II, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – prevede, quale regola, la figura dell'amministratore unico in rappresentanza di tutti i soci – qual è l'amministratore unico nominato all'unanimità dei soci dall'assemblea straordinaria del 18.12.2019 - in conformità anche all'inciso lett a) dell'art. 5, co. V, D.Lgs. n. 50/2016 per il quale "*Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti*"; gli organi di controllo (Collegio sindacale e Revisore dei conti) sono altresì nominati dall'Assemblea dei soci;
 - lo Statuto di S.A.N.B. Spa è adeguato alle norme in materia in *house providing*, in quanto prevede la soggezione al controllo analogo congiunto e all'attività di direzione e coordinamento da parte dei comuni soci; esso è infatti caratterizzato da un considerevole aumento dei poteri decisorii e di controllo dell'Assemblea sociale rispetto all'Organo di amministrazione essendo riconosciuto alla prima il potere di impartire indicazioni vincolanti sugli atti più significativi relativi alla erogazione dei servizi (l'Assemblea dei soci: - *delibera sugli obiettivi strategici aziendali, sulle linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, sulle caratteristiche dei servizi da rendere*; - *effettua proposte vincolanti per l'organo amministrativo in merito allo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità*; - *esprime il consenso preventivo e vincolante per l'organo amministrativo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate*) ma anche per ciò che concerne la determinazione della pianta organica e le sue variazioni, lo svolgimento di procedure per l'assunzione di personale inclusi i

concorsi, la nomina e revoca di dirigenti, la nomina del direttore generale (art. 23 Statuto); ed ancora, lo Statuto (art. 23 cit.) prevede, inoltre, precisi obblighi che la Società è tenuta ad assolvere per consentire a ciascun Comune socio di esercitare il controllo interno sulla società (in particolare, l'organo amministrativo è tenuto a trasmettere ai Comuni soci il bilancio di previsione, la relazione semestrale sull'andamento della società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione, ai dati relativi ai servizi espletati, alle spese, ai ricavi e alle variazioni significative del personale, la relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato. Il tutto, per consentire ai soci di verificare i risultati della gestione societaria con riferimento alla congruenza della stessa rispetto alle direttive e agli indirizzi eventualmente impartiti dagli organi di governo); infine, è previsto da statuto che per ulteriormente definire ed integrare i principi e le prescrizioni sul controllo analogo, anche sulla base della progressiva esperienza gestionale, potranno essere elaborati dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea appositi regolamenti nel rispetto del principio dell'assoluta dipendenza della società dagli Enti soci e di quelli contenuti nelle disposizioni di legge in generale;

- l'esercizio del controllo analogo congiunto è effettivamente riscontrabile anche a valle sia dal flusso costante di informazioni che il nominato amministratore unico intrattiene costantemente con i soci controllanti, sia dalla convocazione della prima assemblea successiva alla delibera di ricapitalizzazione tenutasi in data 30.01.2020 per la espressione da parte della assemblea di indicazioni vincolanti sullo stato di attuazione della fase di start up e degli obiettivi perseguiti, nell'esercizio del controllo analogo, nonché per la definizione della pianta organica;

3) S.A.N.B. S.p.A. non svolge attività ulteriori rispetto a quelle affidate in via diretta con il presente atto;

4) In data 13.03.2020 è stata presentata all'ANAC istanza di iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del Dlgs n. 50/2016 così come prescritto dalle Linee Guida n. 7 elaborate dall'ANAC;

dato atto che:

- il D.Lgs. n. 175/2016 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*), all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società *in house*;
- il D.Lgs. n. 50/2016 (*"Codice dei contratti pubblici"*), agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l'utilizzo del modello gestorio *"house providing"*;
- in particolare l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., prevede che *"un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore"*;
- con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 61 del 14 marzo 2017) le linee guida Anac n. 7, di attuazione del D.Lg. n. 50/2016, recanti *"Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016"*;

- l'art. 192 comma 2 del citato D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") prevede che *"ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;
- la valutazione di cui all'art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, è riconducibile alla relazione ex art. 34, comma 20, decreto legge 179/2012 convertito con modificazioni nella legge 221/2012 e al piano industriale approvati dai comuni soci nonché alle successive verifiche di aggiornamento e adeguamento delle condizioni di maggiore vantaggiosità di cui agli atti seguenti:
 - deliberazioni del Consiglio Comunale di Molfetta nn. 59-60 del 22/12/2014; deliberazioni del Consiglio Comunale di Terlizzi nn. 57 – 58 del 21/12/2014
 - deliberazioni del Consiglio Comunale di Corato n. 76 del 20/12/2014 e n. 77 del 20/12/2014;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Bitonto n. 208 del 22/12/2014;
 - deliberazioni del Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia nn. 77-76 del 22/12/2014;
 - relazione di aggiornamento al Piano Industriale del 12 febbraio 2018, come integrata in data 10 aprile 2018;
 - addendum al Piano Industriale/Documento di Politica industriale, approvato dai Comuni dell'ARO 1/BA e dal Commissario dello stesso nell'ambito della riunione di ARO del 04.03.2019 nonché, per quanto di competenza, dai Consigli comunali dei Comuni soci;
- in particolare, nella scelta dell'affidamento si è tenuto conto della presenza di società c.d. *"in house"* all'interno del territorio dell'ARO (ASIPU di Corato ed ASM di Molfetta), unitamente agli ottimi risultati tecnici ed economici raggiunti in particolare dall'azienda ASIPU sia a Corato che a Ruvo di Puglia;
- inoltre la scelta dell'opzione per il nuovo modello di gestione dei servizi ambientali, ha tenuto conto tener conto, oltre che del quadro normativo in essere, anche degli obiettivi principali che i Comuni dell'ARO BA/1 hanno da sempre perseguito, quali in particolare: la massima qualità nell'erogazione dei servizi, la migliore tutela possibile delle condizioni di lavoro degli addetti al servizio di igiene urbana, la massima flessibilità operativa e il massimo contenimento dei costi del servizio;
- da ultimo si fa rilevare che tale scelta gestionale garantisce certamente i benefici dell'economia di scala;

in relazione al punto che precede, la preventiva valutazione sulla congruità economica dell'"offerta", avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, va riferita ai seguenti elementi:

 - 1) motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;

anche con riferimento a:

 - a) obiettivi di universalità e socialità;
 - b) obiettivi di efficienza;
 - c) obiettivi di economicità;
 - d) obiettivi di qualità del servizio;

e) obiettivi di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

- in relazione al punto 1), la gestione in *house providing* dei pubblici servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati realizza i benefici per la collettività riportati nella relazione ex art.34, legge 221/2012, approvata da tutti i comuni soci, che si traducono nel rispetto dei principi enunciati al capitolo 7 della medesima relazione, in termini di

⇒ uguaglianza

⇒ imparzialità

⇒ continuità

⇒ partecipazione

⇒ trasparenza

⇒ legittimità

avuto riguardo:

- al DPCM 27/01/1994
- alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai SIEG
- alla Legge 244/2007, art.2, comma 461;
- gli obiettivi di universalità e socialità di cui al punto a) rientrano tra i principi riportati nella relazione ex art. 34 ed esposti al punto 1) che precede con particolare riferimento a uguaglianza, imparzialità, partecipazione, trasparenza;
- gli obiettivi di efficienza di cui al punto b) sono individuati al capitolo 3 - standard operativi prefissati - della relazione ex art. 34 e, in particolare, al punto 1 che stabilisce la limitazione della crescita dei rifiuti quale obiettivo principale stabilito da tutte le principali norme di riferimento;
- tale obiettivo, aggiornato attraverso la lettura dei dati riportati nel portale ambientale della regione Puglia relativi alla produzione di rifiuti nel territorio dell'ARO, è stato già raggiunto dagli attuali gestori pubblici locali che confluiranno in S.A.N.B. come riportato nel prospetto seguente

Rifiuti prodotti ARO 1/BA (tonn)						
Anno	Bitonto	Corato	Molfetta	Ruvo di Puglia	Terlizzi	Totale
2018	28.594	19.713	29.779	9.972	10.640	98.698
2019	27.235	17.984	28.376	9.870	10.537	94.002
Differenza - 4.696 tonn pari al -4,76%						

e che, pertanto, sussistono concretamente le condizioni per ritenere ragionevolmente e positivamente realizzabile tale obiettivo; inoltre, occorre evidenziare che gli indici di raccolta differenziata, già raggiunti dagli attuali gestori pubblici operanti nel territorio dell'ARO, si collocano ai vertici dei risultati ottenuti a livello regionale, con superamento della soglia del 70%. Anche per tale standard sussistono le condizioni di continuità nel perseguimento di tale obiettivo;

- gli obiettivi di economicità di cui al punto c) che precede sono individuati al capitolo 5 – evoluzioni tariffarie - della relazione ex art.34;
- anche tale obiettivo, aggiornato attraverso la lettura dei dati ISPRA riportanti nel Rapporto sui rifiuti urbani degli anni 2017-2018-2019 confrontato con i dati forniti dai gestori pubblici operanti nel territorio dell'ARO e che confluiranno in S.A.N.B. è stato già raggiunto sulla base della serie di dati storici analizzata, come riportato nel prospetto seguente e nei prospetti analitici allegati

Anno	Rapporto ISPRA			ARO 1/BA
	Livello nazionale	Macro area geografica	Regione Puglia	Costo medio
2018	133,43	141,24	147,38	120,19
2017	130,24	138,60	140,76	119,60
2016	127,66	129,61	119,73	114,73

e che, pertanto, vengono valutate concretamente sussistenti le condizioni per la realizzazione di tale obiettivo;

gli obiettivi di qualità del servizio di cui al punto d) che precede sono individuati al capitolo 3 – standard operativi prefissati - della relazione ex art.34 e qui confermati integralmente;

- gli obiettivi di ottimale impiego delle risorse pubbliche di cui al punto e) che precede sono garantiti dall'esercizio del controllo analogo congiunto e dal rispetto del principio di legittimità riportati nel presente atto;

considerato inoltre che

- recentissima giurisprudenza ha affermato che la verifica di congruità dell'affidamento *in house* rispetto ai valori di mercato deve focalizzare l'analisi sul costo del lavoro (CdS, Sez. III, sentenza n.8205/2019);
- S.A.N.B. SpA, così come i gestori pubblici uscenti, applicano il CCNL Utilitalia, il cui costo del lavoro è stabilito, da ultimo, con Decreto Direttore Ministero del Lavoro n.7/2019 del 01/02/2019 e la cui osservanza costituisce, di fatto, verifica positiva di congruità dell'affidamento *in house*;
- va considerato, quale positivo fattore evolutivo di garanzia, l'introduzione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti di cui alla delibera ARERA 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 a cui i gestori devono attenersi;

dato infine atto che

- tutte le richiamate deliberazioni dei Consigli Comunali di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi citate esprimono, confermano e ribadiscono la scelta della modalità di affidamento del servizio, in regime di *house providing* in favore di S.A.N.B. Spa, ricorrendone tutti i presupposti indicati dalle disposizioni legislative e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale;
- le medesime deliberazioni e gli atti correlati costituiscono atti propedeutici all'affidamento dei servizi di che trattasi in conformità al disposto normativo;

DELIBERA

- 1) di dare atto di quanto espresso in premessa e parte narrativa;
- 2) di affidare, secondo il modello dell'*in house providing*, a S.A.N.B. S.P.A. i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi.
- 3) di stabilire l'uniformazione dei servizi nel territorio dell'ARO e, in particolare, che la raccolta dei rifiuti avvenga in modalità domiciliare con il sistema del porta a porta coerente con gli atti della pianificazione regionale e secondo le tempistiche riportate nei contratti di servizio;
- 4) di stabilire la durata dell'affidamento in quindici anni, in conformità all'art.203, comma 2 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 5) di precisare altresì che i contratti di servizio recepiscano le ulteriori previsioni di cui all'art. 203, comma 2 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- 6) di demandare ai competenti uffici dei Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, nel rispetto degli indirizzi forniti con la presente deliberazione, la stipula dei contratti di servizio che dovranno tener conto delle specificità socio-territoriali.

Bari lì 25 marzo 2020

Il Commissario ad Acta
Avv. Gianfranco Grandaliano

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Gianfranco Grandaliano'.